



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 112 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **ATTO DI AVVIO DI UN PERCORSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.**

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue** mese di **settembre** alle ore **17:30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

CUNACCIA BARBARA	SINDACA	Presente
DALLAVO MAURO	VICE SINDACO	Presente
ANDREIS VITTORIO	ASSESSORE	Assente giustificato
ENDRIZZI SELENE	ASSESSORA	Presente
ZANELLA MICHELE	ASSESSORE	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Franco Battisti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Cunaccia Barbara nella sua qualità di Sindaca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: ATTO DI AVVIO DI UN PERCORSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- nel novembre 2016, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di proposte, denominato "*Clean Energy for all Europeans Package*" (CEP), con l'intento di contribuire a realizzare gli impegni assunti dall'Unione Europea con l'Accordo di Parigi del 2015. La proposta ha portato all'adozione di otto atti legislativi, avvenuta tra il 2018 e la prima metà del 2019, con i quali l'Unione Europea ha riformato il proprio quadro per la politica energetica. Particolare rilevanza, in tal senso, assume le Direttive 2018/2001 (che introduce le "Comunità di Energia Rinnovabile");
- l'Italia è uno dei Paesi promotori delle politiche di decarbonizzazione, avendo intrapreso numerose misure che hanno stimolato investimenti importanti in tema di produzione energetica da Fonti di Energia Rinnovabili - FER ed efficientamento energetico;
- tra le misure e gli strumenti contemplati in seno al PNIEC 2030 (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima), da ultimo approvato, figura la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito anche CER);
- con l'art. 42 bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 - cd. decreto "Milleproroghe", convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 - il legislatore italiano ha provveduto ad una prima parziale attuazione della Direttiva UE 2018/ 2001, introducendo nel nostro ordinamento le figure dell'autoconsumo collettivo e delle "Comunità Energetiche Rinnovabili" (CER);
- con la delibera 318/2020/R/eel dell'ARERA e il D.M. 16 settembre 2020 del MiSE sono entrati in vigore i relativi provvedimenti attuativi con individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili;
- l'art. 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha precisato che l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- l'art. 8 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 ha ampliato la potenza della Comunità Energetica Rinnovabile, prevedendo la possibilità di realizzare impianti con potenza fino a 1 MW e superando la limitazione di afferire alla medesima cabina secondaria di trasformazione, ampliando le possibilità e limitando alla sola connessione dei membri alla stessa cabina primaria;
- l'art. 31 del medesimo D.Lgs. n. 199 del 2021 prevede che la comunità energetica rinnovabile è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1,

comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione;

- con delibera 27 dicembre 2022 n. 727/2022/R/eel è entrato in vigore il “*Testo integrato delle disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente per la regolazione dell’autoconsumo diffuso* (TIAD)”, il primo dei due provvedimenti attuativi previsti dal D. Lgs. n. 199/21;
- con decreto n. 414 del 7.12.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, ai sensi dell’art. 8, d.lgs. 199/2021, il decreto che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia;
- con decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 22 del 23.02.2024 sono state adottate le “*Regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*”, in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
- mediante la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile è possibile produrre, immagazzinare, consumare, scambiare e condividere l'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti a fonte rinnovabile presenti sul territorio, autoconsumando in situ l'energia generata e accumulata, con notevoli risparmi in termini di costi per la fornitura dell’energia e per le altre voci di spesa di norma presenti in bolletta;
- l'adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile consente inoltre di trarre notevoli benefici di diversa natura: (i) benefici ambientali derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell'incremento di produzione di energia da fonte rinnovabile; (ii) benefici economici dati dal fatto che l’autoproduzione e l’autoconsumo in situ di energia consentono una riduzione dei costi; (iii) benefici di carattere sociale consentendo di attuare prassi di coesione sociale, favorendo il risparmio e lo sviluppo economico del territorio locale;
- ai sensi della normativa nazionale, le CER sono “*un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione*”
- la disciplina nazionale in materia di CER non prevede elementi caratterizzanti le comunità energetiche ulteriori rispetto a quelli presenti nella normativa primaria e, pertanto, le comunità possono essere costituite nelle forme giuridiche consentite dall’ordinamento giuridico vigente, nel rispetto delle finalità delle CER;

Considerato che:

- il succitato quadro normativo, unitamente all'evoluzione della tecnologia, consente di praticare modelli più efficienti di utilizzo delle risorse energetiche, che danno centralità al cittadino consumatore/produttore (prosumer), al quale deve essere garantito un accesso più equo e sostenibile al mercato dell’energia elettrica;
- le comunità energetiche rinnovabili sono centrali in tale processo, permettendo alle Istituzioni, alle imprese e ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità, sia economici che in termini di qualità della vita e nell’erogazione dei servizi sul territorio;
- ai sensi della normativa, l’obiettivo principale delle comunità energetiche rinnovabili è quello di “*fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità*”: in tale contesto il ruolo degli Enti Locali è centrale, in quanto sono il soggetto che facilita la comunicazione ed il

coinvolgimento dei cittadini e degli attori sociali tutti, per stimolare l'apertura di nuovi percorsi di governance su scale locale;

- l'adesione alla comunità energetica da parte degli Enti Locali si configura, alla luce della normativa settoriale e degli orientamenti interpretativi in materia, come un servizio di interesse generale finalizzato al coinvolgimento di enti, piccole e medie imprese e altri soggetti interessati e costituisce stimolo e promozione nei confronti dei privati e degli operatori economici verso un nuovo modello di utilizzo dell'energia elettrica nel quadro degli obiettivi di transizione energetica previsti a livello europeo;
- la stessa adesione del Comune alla Comunità può portare al Comune e alla sua popolazione, oltre ai vantaggi derivanti dalla condivisione dell'energia, anche la creazione di un sentimento di unione con benefici non solo ambientali ma anche sociali ed economici, come richiamato in premessa;

Considerato inoltre che la Comunità Energetica risulta contraddistinta da una pluralità di fondatori o, comunque, di partecipanti all'iniziativa mediante un apporto di qualsiasi natura (dunque, anche non economico come, ad esempio, un contributo "di visibilità") purché utile al raggiungimento degli scopi, di utilità sociale e non lucrativi, prefissati.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016, dalla Responsabile del servizio finanziario in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto, nonché dal Segretario comunale sotto il profilo della regolarità tecnica.

Visto il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 26 di data 30.06.2016.

Visto lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di avviare la fase conoscitiva demandando agli uffici comunali la predisposizione e pubblicazione di apposito avviso pubblico al fine di valutare l'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Di demandare agli uffici comunali la conclusione della manifestazione di interesse e l'adozione degli atti necessari per provvedere alla predisposizione di apposito Studio di Fattibilità al fine di valutare gli aspetti tecnico/economici dell'iniziativa.
3. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero ricorso straordinario, di cui all'art. 8 del D.p.r. 24 novembre 1971, n.1199 entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché art. 204 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.
4. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;
visto l'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE APPROVATO CON L.R. 03.05.2018 N. 2, NONCHE' DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 26 DI DATA 30.06.2016.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:

ATTO DI AVVIO DI UN PERCORSO DI TRANSIZIONE ENERGETICA NEL TERRITORIO COMUNALE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE AI SENSI DEL D. LGS. N. 199/2021 E IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/2001 SULLA PROMOZIONE DELL'USO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la medesima sia conforme alla normativa tecnica che regola la materia, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente.

Data 22/09/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali che ad essa ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e dall'art. 4 del Regolamento sui controlli interni vigente, ciò in relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti evidenziati nel presente atto.

Data 22/09/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to - dott.ssa Daniela Bezzi -

VISTO IN ISTRUTTORIA:

Espletata l'attività istruttoria si invia per l'adozione nella riunione giuntale del 22/09/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to - dott. Franco Battisti -

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
F.to Cunaccia Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Franco Battisti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 183, comma 1°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni consecutivi dal giorno **23/09/2026** al giorno **03/10/2026**.

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 183, comma 4°, del Codice degli Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Malé, 22/09/2026

Il Segretario comunale
F.to dott. Franco Battisti

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 23/09/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti